



COMUNE DI SERRAMANNA



UFFICIO URP



agenzia del
Territorio

Ufficio Provinciale di Cagliari

Publicizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dei nuovi dati di redditi delle particelle di terreno catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

In esecuzione dell'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio del Comune di Serramanna che a cominciare dal giorno **29 marzo 2007** presso il locale comunale in **Via Serra** (ufficio servizi demografici), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e in quelli di martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30, si troveranno depositati l'elenco delle particelle di terreno con i relativi identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario nonché l'eventuale simbolo di deduzione, per ogni porzione di particella ovvero intera particella che ha subito variazioni a seguito delle variazioni colturali derivate dalle dichiarazioni rese ad Agea per l'anno 2006 ai sensi dell' art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Il suddetto elenco sarà disponibile per un periodo di 60 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito comunicato previsto dal comma 339 dell'art. 1 della legge 27/12/2006.

Il suddetto elenco sarà anche consultabile sul sito del Comune all'indirizzo www.comune.serramanna.ca.it/

Durante il periodo di publicizzazione è consentito di consultare gratuitamente l'elenco anche presso le sedi dell' Ufficio provinciale di Cagliari in Via C. Pintus nei giorni dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura al pubblico.

È altresì facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere in sede di autotutela il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 60 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata Commissione tributaria provinciale.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato comunicato.

I nuovi redditi così attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006, ai sensi dell'art. 2 comma 34, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286.

Serramanna 29 marzo 2007

Il Responsabile dell'U.R.P.

Piero Carlotti